

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati per gli schemi PRD e ISP
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
Agli Ispettori del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica N° 54/2023 - Disposizioni in merito alla pubblicazione della "Circolare credito d'imposta per investimenti in beni strumentali" dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23.07.2021.

Egregi Signori,

a seguito delle numerose richieste di ricevute dal mercato in merito alla pubblicazione della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23.07.2021 si procede a modificare e integrare quanto già disposto da Accredia-DC con la Circolare DC2017SSV060 n. 09/2017.

Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23.07.2021, che fornisce "sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d'imposta disciplinato dalla legge di bilancio 2021, raggruppate in funzione delle tematiche trattate, anche al fine di chiarire i più ricorrenti dubbi interpretativi" viene chiarito che il possesso di un'Attestazione di conformità al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti "Industria 4.0" riferiti ad uno specifico bene, non è di per sé sufficiente affinché il predetto bene possa concretamente usufruire della relativa agevolazione.

È necessario, infatti, che il bene in questione mantenga tutti i requisiti obbligatori, **inizialmente accertati**, almeno per tutto il periodo entro il quale si andrà ad usufruire dell'agevolazione (iperammortamento o credito d'imposta). Si riporta testualmente il chiarimento citato in Circolare:

"Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

*Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere **cura dell'impresa beneficiaria documentare**, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, **il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti**".*

Ciò premesso, gli Organismi accreditati, sia in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo scopo "Analisi tecnica prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall'articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18" possono, su richiesta dei Clienti, effettuare una sorveglianza / ispezione periodica finalizzata alla verifica di mantenimento successive all'Attestazione. Tali attività, tuttavia, **non devono essere erogate in regime di accreditamento**, in quanto non finalizzate all'emissione di un'Attestazione di conformità i4.0.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Alla luce delle esperienze nei processi di mantenimento dell'accreditamento si procede alla seguente modifica di quanto già disposto con Circolare DC n. 9/2017:

Fatta eccezione per situazioni particolari (es: trend di attestazione rilasciate, gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute sullo schema, cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni simili), ACCREDIA-DC effettuerà:

- una verifica in sede della durata di 1 gg/uomo (più reportazione ove applicabile) ogni anno e una verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento qualora siano state rilasciate fino a 50 attestazioni;
- una verifica in sede della durata di 2 gg/uomo (più reportazione ove applicabile) ogni anno e una verifica in accompagnamento nel ciclo di accreditamento qualora siano state rilasciate fino a 100 attestazioni;
- una verifica in sede della durata di 2 gg/uomo (più reportazione ove applicabile) ogni anno e n. 2 verifiche in accompagnamento nel ciclo di accreditamento qualora siano state rilasciate più di 100 attestazioni.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione